CGIL SPI TOSCANA

Giornate di formazione

Gennaio 2019

L'evoluzione dei flussi migratori nel Mediterraneo

Sergio Bontempelli

Parte prima
Vecchie e nuove migrazioni

Migrazioni “vecchie” e “nuove”

- Non è la prima volta che l’Italia e l’Europa devono affrontare rilevanti flussi migratori dall’estero: tutti noi ricordiamo le (presunte) “emergenze” legate all’arrivo di migranti albanesi, romeni etc.
- Che differenza c’è tra queste migrazioni “storiche” e i nuovi flussi in arrivo dal Mediterraneo?

Gli arrivi nel 2018

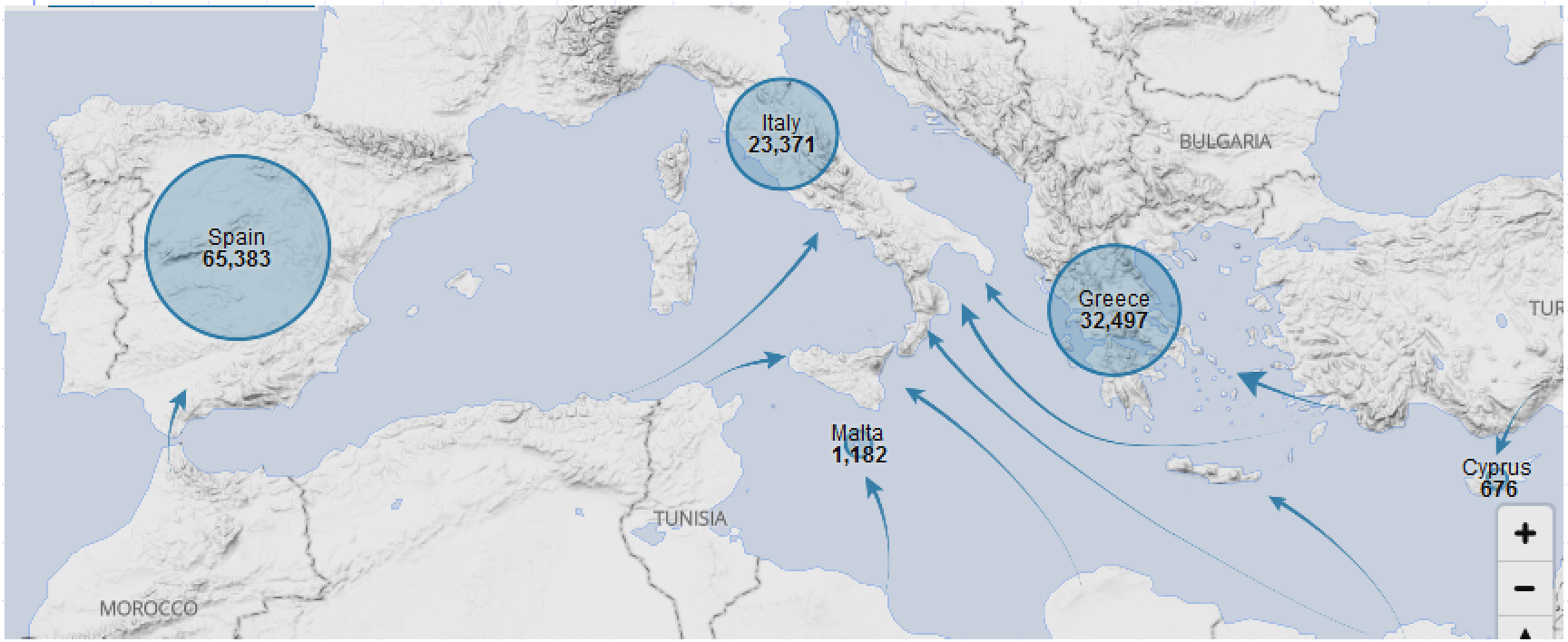

Fonte: UNHCR, *Operation Portal. Mediterranean Situation*, https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean, dati aggiornati al 31 Dicembre 2018

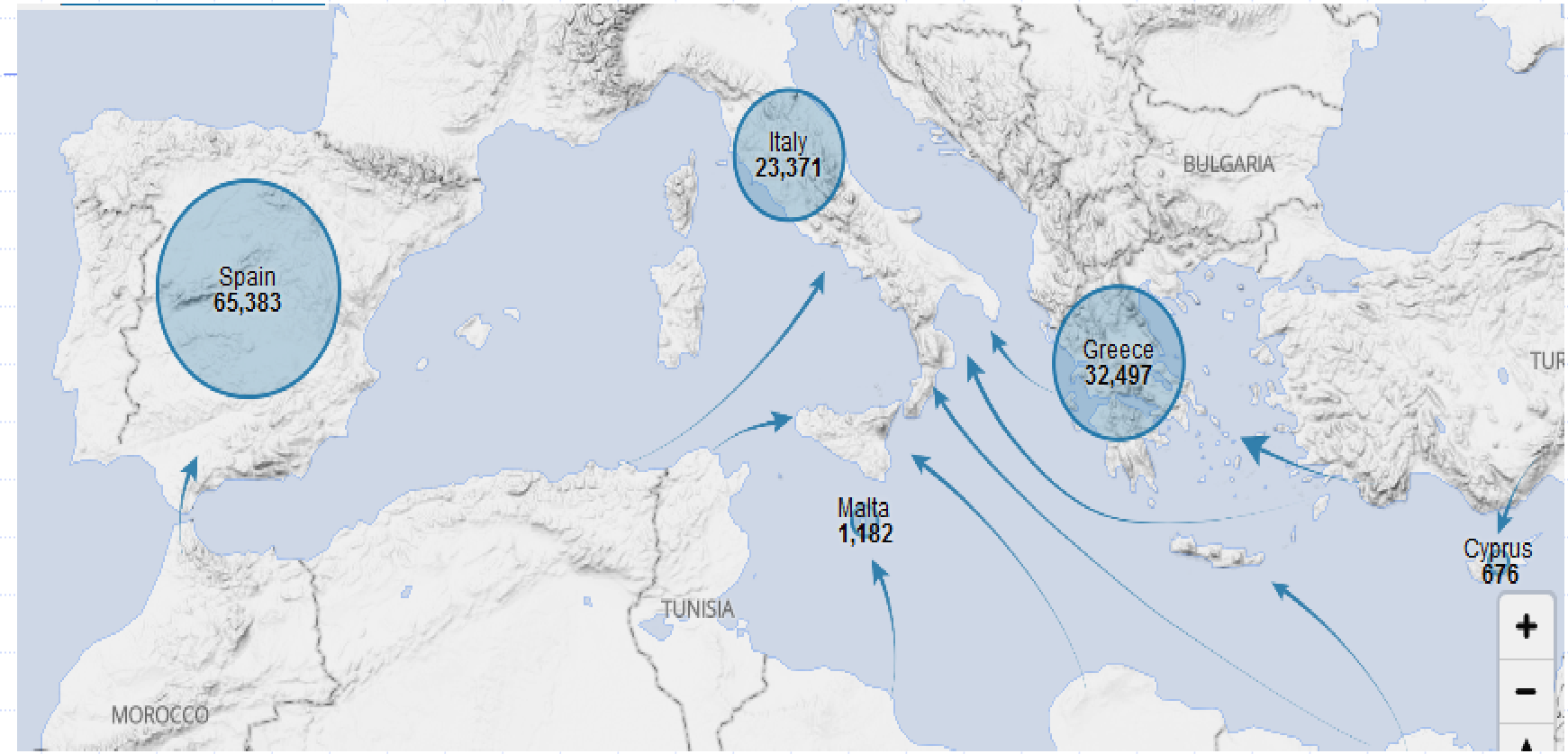
Italy
23,371
Spain
65,383
Greece
32,497
Malta
1,182
Cyprus
676
BULGARIA
TUNISIA
MOROCCO

Sbarchi in Europa: i numeri

Anno	Persone sbarcate
2011	70.000
2012	22.500
2013	60.000
2014	216.000
2015	1.000.000
2016	362.000
2017	170.000
2018	120.000
Totale	**Circa 2 milioni**

Fonti: per gli anni 2014-2018, UNHCR, Operation Portal. Mediterranean Situation, cit.; per gli anni 2011-2013, UNHCR, *The sea route to Europe: Mediterranean passage in the age of refugees*, UNHCR, Ginevra 2015, in https://www.unhcr.org/5592bd059.pdf, pag. 5

Sbarchi in Italia: i numeri

Anno	Persone sbarcate
2011	62.692
2012	13.267
2013	42.925
2014	170.100
2015	153.842
2016	181.436
2017	119.369
2018	23.370
Totale	**767.001**

Fonti: per gli anni 2011-2013, Redazionale, *Gli sbarchi in Italia negli ultimi 10 anni*, in OpenPolis, sito internet, http://bit.ly/2LUp2xW, articolo del 5 Febbraio 2018; per gli anni 2014-2016: Centro Studi e Ricerche Idos, *Dossier Statistico Immigrazione 2017*, Idos, Roma 2017, pag. 122; per il 2017-2018: Ministero dell'Interno, *Cruscotto Statistico Giornaliero*, dati sugli sbarchi in Italia, aggiornamento 31 Dicembre 2018, in http://bit.ly/2AuIzAU.

Le medie annue

- Nel periodo 2011-2018, sono sbarcate annualmente circa 250mila persone in Europa, e 95mila in Italia

Alcuni dati comparativi…

Cittadini europei emigrati in altri paesi europei, 2005-2013	Circa 13 milioni (1)
Cittadini europei emigrati in altri paesi europei, 1994-2013	Circa 9 milioni (2)
Media incremento annuo di immigrati residenti in Italia, 2001-2010	284mila (3)
Media incremento annuo di immigrati residenti nei paesi UE-15, 2000-2010	2 milioni e 500mila (4)
Media incremento annuo di immigrati residenti nei paesi dell'Europa occidentale, 1990-2000	500mila (5)
Media incremento annuo di immigrati residenti nei paesi dell'Europa occidentale, 1975-1990	222mila (6)

Riferimenti:

(1) Vladimir Balaz e Katarína Karasová, *Geographical Patterns in the Intra-European Migration before and after Eastern Enlargement: The Connectivity Approach*, in «Ekonomický časopis», n. 65, anno 2017, pagg. 3-30, disponibile in http://bit.ly/2Av26B0, tabella a pag. 9. Per "paesi europei" gli autori intendono tutti i paesi attualmente aderenti all'UE-28.

(2) Ibidem.

(3) Mia rielaborazione su dati Caritas-Idos. Per i valori relativi al periodo 2002-2010: Caritas-Migrantes, *Immigrazione. Dossier Statistico 2010*, Idos, Roma 2010, pag. 87; per il biennio 2000-2001, Caritas, *Immigrazione. Dossier Statistico 2002*, Anterem, Roma 2002, pag. 77. Va tenuto presente che per il periodo 2001-2002 la Caritas non fornisce il dato dei residenti, ma solo quello dei soggiornanti.

(4) OECD.STAT, *International Migration Database, Inflows of foreign population by nationality*, in http://bit.ly/2RvdS8h, dati estratti il 5 Gennaio 2019. Mia rielab.

(5) Corrado Bonifazi, *L'Italia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna 2013, pag. 214. La fonte dei dati è la United Nations Population Division. Per Europa occidentale si intende: Austria, Belgio, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Principato di Monaco, Olanda e Svizzera (cfr. la classificazione in United Nations Population Division, *World Population Prospects. The 2010 Revision, Volume I: Comprehensive Tables*, United Nations, New York 2011, in http://bit.ly/2BZVR8k, pag. XI).

(6) Ibidem.

Le “vecchie” migrazioni in Italia: alcuni numeri

Anno	**2004**	**2005**	**2006**
Incremento sogg. stranieri	+188.117	+248.804	+654.908

Fonte: Caritas / Migrantes, *Immigrazione Dossier Statistico 2006*, Idos, Roma 2006, pag. 13; Caritas / Migrantes, *Immigrazione Dossier Statistico 2007*, Idos, Roma 2007, pag. 11;

I morti in mare

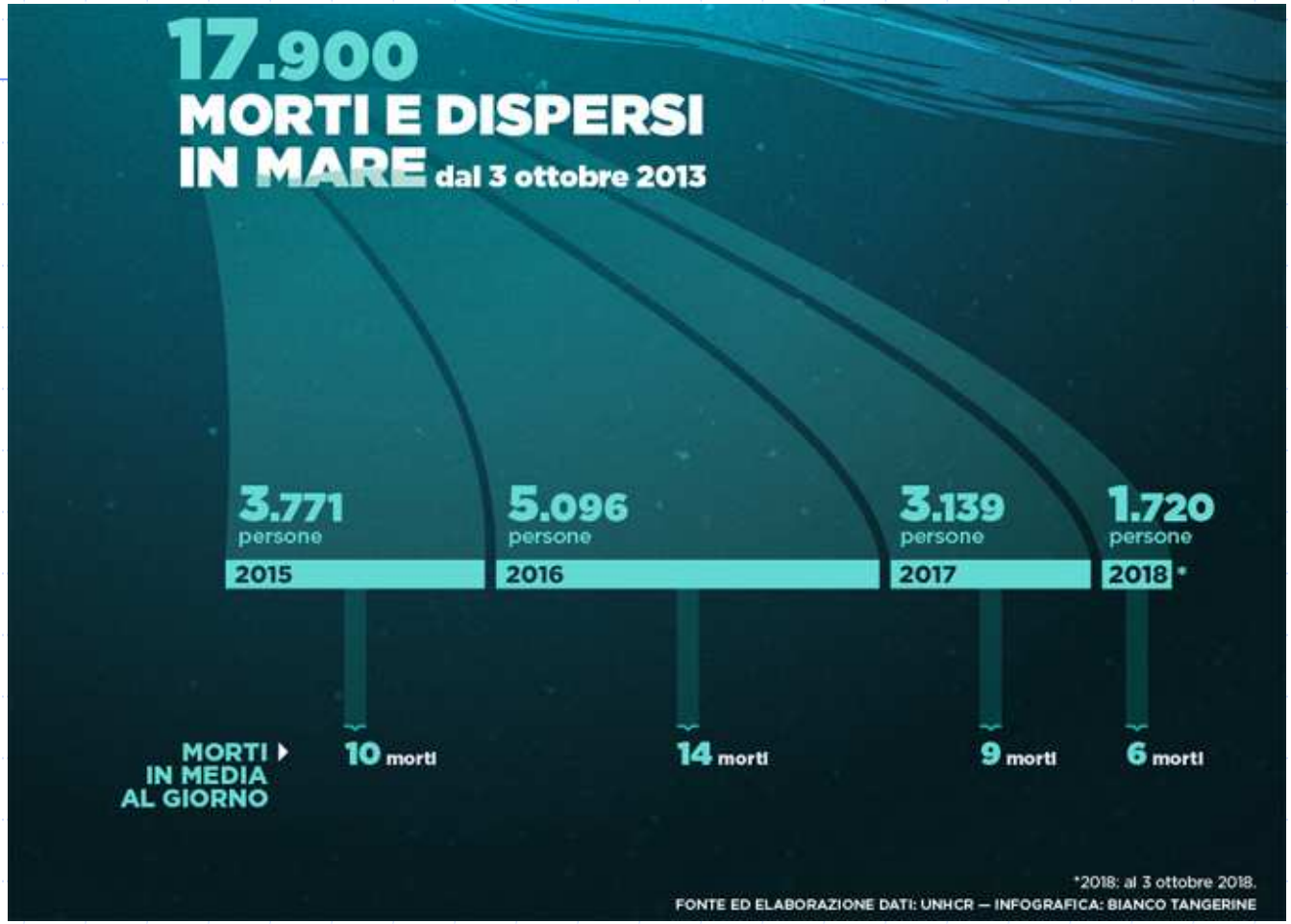

Fonte: UNHCR, *A colpo d'occhio,* sezione del sito ufficiale dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, https://www.unhcr.it/news/a-colpo-docchio

17.900 MORTI E DISPERSI IN MARE dal 3 ottobre 2013

2015	2016	2017	2018 *
3.771 persone	5.096 persone	3.139 persone	1.720 persone
10 morti	14 morti	9 morti	6 morti

MORTI IN MEDIA AL GIORNO

*2018: al 3 ottobre 2018.

FONTE ED ELABORAZIONE DATI: UNHCR — INFOGRAFICA: BIANCO TANGERINE

Morti e dispersi in mare: i numeri

Anno	Morti e dispersi	Morti e dispersi su 1.000 sbarcati
2011	1.500	21,43
2012	500	22,22
2013	600	10
2014	3.538	16,38
2015	3.771	3,77
2016	5.096	14,08
2017	3.139	18,46
2018	2.262	18,85
Totale	**20 mila**	**10**

Fonti: per gli anni 2014-2018, UNHCR, Operation Portal. Mediterranean Situation, cit.; per gli anni 2011-2013, Lorenzo Bagnoli, *Morti in mare nel Mediterraneo: perché così tanti nel 2016?*, dal sito «Open Migration», edizione italiana, sul web in http://bit.ly/2Azyd2v, notizia del 12 Dicembre 2016

Morti e dispersi: un raffronto col passato

Per il dato sul Muro di Berlino:
Giulio Itzcovich, *Migrazioni e sovranità. Alcune osservazioni su concetto, fonti e storia del diritto di migrare*, in «Ragion Pratica», Fascicolo 2, Dicembre 2013, pagg. 433-450, pag. 439

- Dunque, nel giro di pochi anni, dal 2011 al 2018, **circa 20mila persone hanno perso la vita o sono disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo**
- Un dato impressionante, soprattutto se lo si paragona con quello di un'altra ben nota frontiera dell'epoca contemporanea: il Muro di Berlino
- Dal 1961 al 1989, **furono 136** (più di duecento secondo altre fonti) i fuggitivi che persero la vita nel tentativo di attraversare il muro

Migrazioni in Italia: “Vecchio” e “nuovo” a confronto

Anno	2015	2016	2017
Sbarchi	+ 153.842	+ 181.436	+ 119.369

Anno	2004	2005	2006
Incremento sogg. stranieri	+188.117	+248.804	+654.908

Come si leggono i dati

- I dati sull'immigrazione "storica" si riferiscono agli **incrementi degli immigrati regolarmente soggiornanti:** includono i flussi migratori regolari (e dunque romeni, polacchi o moldavi che arrivano via terra, marocchini o senegalesi che arrivano col visto, etc.)
- I dati sugli sbarchi si riferiscono **esclusivamente agli arrivi via mare**: si tratta di una porzione di un fenomeno molto più ampio

Un'immigrazione in calo

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS, , *Dossier Statistico Immigrazione 2018*, IDOS, Roma 2017, pag. 9

- Anche oggi, gli sbarchi rappresentano solo un piccolo segmento del fenomeno migratorio
- Se guardiamo all'immigrazione nel suo complesso, vediamo una forte flessione dei flussi in ingresso
- Da circa 5 anni le presenze straniere sono stabili, e si attestano attorno ai 5 milioni

Le migrazioni in Europa

- In Europa come in Italia, i flussi migratori degli ultimi decenni erano in gran parte dovuti alle migrazioni economiche: rifugiati, profughi e migranti forzati sono sempre stati una minoranza

L'immigrazione economica nei paesi Ocse

- Secondo l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), queste migrazioni economiche hanno subito in molti paesi sviluppati (e particolarmente in Italia, in Spagna e in Grecia), una **considerevole battuta d'arresto**

Fonte:

- **OECD, *Is migration really increasing?*, «Migration Policy Debates», n. 1, May 2014, OECD, Parigi 2014, online in https://www.oecd.org/berlin/Is-migration-really-increasing.pdf, p. 1**

Il caso italiano

- **Dati anagrafici.** Dopo anni di crescita impetuosa, le presenze di cittadini stranieri in Italia sono risultate stabili dopo il 2013. Ad oggi, l'immigrazione complessiva in Italia non cresce
- **Permessi di soggiorno.** Nel 2013, 145.670 permessi di soggiorno sono scaduti senza essere rinnovati; nel 2014 la cifra è salita a 154.686, per poi stabilizzarsi a 64.067 unità nel 2015. Negli anni successivi, il Ministero non ha più fornito questo dato

Fonte: Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura di), *Dossier Statistico Immigrazione 2016*, IDOS, Roma 2016, pag. 160;

Riassumendo (1)

- A livello europeo (e in particolare nei paesi mediterranei più colpiti dalla crisi), **l'immigrazione tende a diminuire**, a **stabilizzarsi** e a **convivere con crescenti flussi di emigrazione**

Riassumendo (2)

- Il fenomeno degli “sbarchi” **non è affatto un’emergenza**, come spesso si dice
- Dal 2011 ad oggi, sono arrivate via mare, annualmente, circa 250mila persone in Europa; ma nel decennio precedente erano 2 milioni e mezzo i migranti che arrivavano ogni anno
- La stessa cosa vale per l’Italia, che ha registrato dal 2011 a oggi una media di 95mila sbarchi l’anno, a fronte di quasi 285mila nuovi migranti annui nel decennio precedente
- Quel che è accaduto è che, a fronte di un calo vistoso delle migrazioni complessive, sono aumentati in modo considerevole gli arrivi via mare; in altre parole, **l’aumento degli sbarchi ha parzialmente compensato la riduzione dei flussi migratori complessivi**

Riassumendo (3)

- Con l'incremento degli sbarchi, è cambiata anche la natura dell'immigrazione
- Se prima del 2011 i migranti avevano visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro, oggi chi sbarca in Italia chiede l'asilo politico

Le Monde: immigrati e profughi

Le Monde

- «**L'immigrazione "tradizionale"**, alimentata dai fattori di attrazione di natura economica, **sta declinando in tutta Europa**, come ha recentemente osservato l'OCSE (…). Al contrario, **le migrazioni [forzate]**, che hanno origine dalle aree di guerra o sono causate dai cambiamenti climatici, **sono destinate ad aumentare nei prossimi anni**»

Fonte:

- Jean-Pierre Stroobants, *Immigration: la funeste myopie européenne*, in «Le Monde», 14 Maggio 2014, pag. 20, online in http://bit.ly/2FdVYQH

Perché le migrazioni forzate (1)

- Il Rapporto *Global Trends 2014* dell'UNHCR mostra che **negli ultimi cinque anni sono scoppiate almeno 15 nuove guerre:** otto in Africa (Costa d'Avorio, Repubblica Centrafricana, Libia, Mali, nord-est della Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e quest'anno Burundi); tre in Medio Oriente (Siria, Iraq e Yemen); uno in Europa (Ucraina) e tre in Asia

Fonte: UNHCR, *Rapporto Global Trends 2014*, 18 Giugno 2015, http://bit.ly/2F8bNJH

Perché le migrazioni forzate (2)

- Alla fine del 2014 erano registrate nel mondo 33 guerre, 13 situazioni di crisi e 16 missioni ONU attive.
- L'Africa detiene il primato con 13 conflitti (Algeria, Ciad, Costa d'Avorio, Liberia, Libia, Mali, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Sahara Occidentale, Somalia, Sudan e Sud Sudan), 4 situazioni di crisi (Burkina Faso, Etiopia, Guinea Bissau e Uganda) e 9 missioni ONU.

Fonte: Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, *Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015*, Digitalia Lab, Roma 2015, http://bit.ly/2RzBiJA, pag. 14

Migrazioni forzate a livello globale

- Nel suo ultimo rapporto annuale *Global Trends*, l'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, riporta che a fine 2017 erano **68.5 milioni in tutto il mondo le persone costrette alla fuga per guerre e persecuzioni**
- Di queste, solo nel corso del 2017, 16.2 milioni di persone hanno abbandonato le proprie case per la prima volta o ripetutamente. Questo dato rappresenta **un numero elevato di persone in fuga: 44.500 al giorno, ossia una persona ogni due secondi**

Fonte: UNHCR, *Rapporto Global Trends 2014*, 18 Giugno 2015, http://bit.ly/2F8bNJH

Una persona ogni 110
nel mondo è costretta a fuggire

Source: UNHCR / 19 JUNE 2018

UNHCR
The UN Refugee Agency

Ogni 2 secondi una persona è costretta a fuggire

Source: UNHCR / 19 JUNE 2018

UNHCR
The UN Refugee Agency

Il crescente costo umano della guerra: Persone costrette alla fuga quotidianamente dal 2010

UNHCR
The UN Refugee Agency

Fonte: UNHCR / 18 giugno 2015

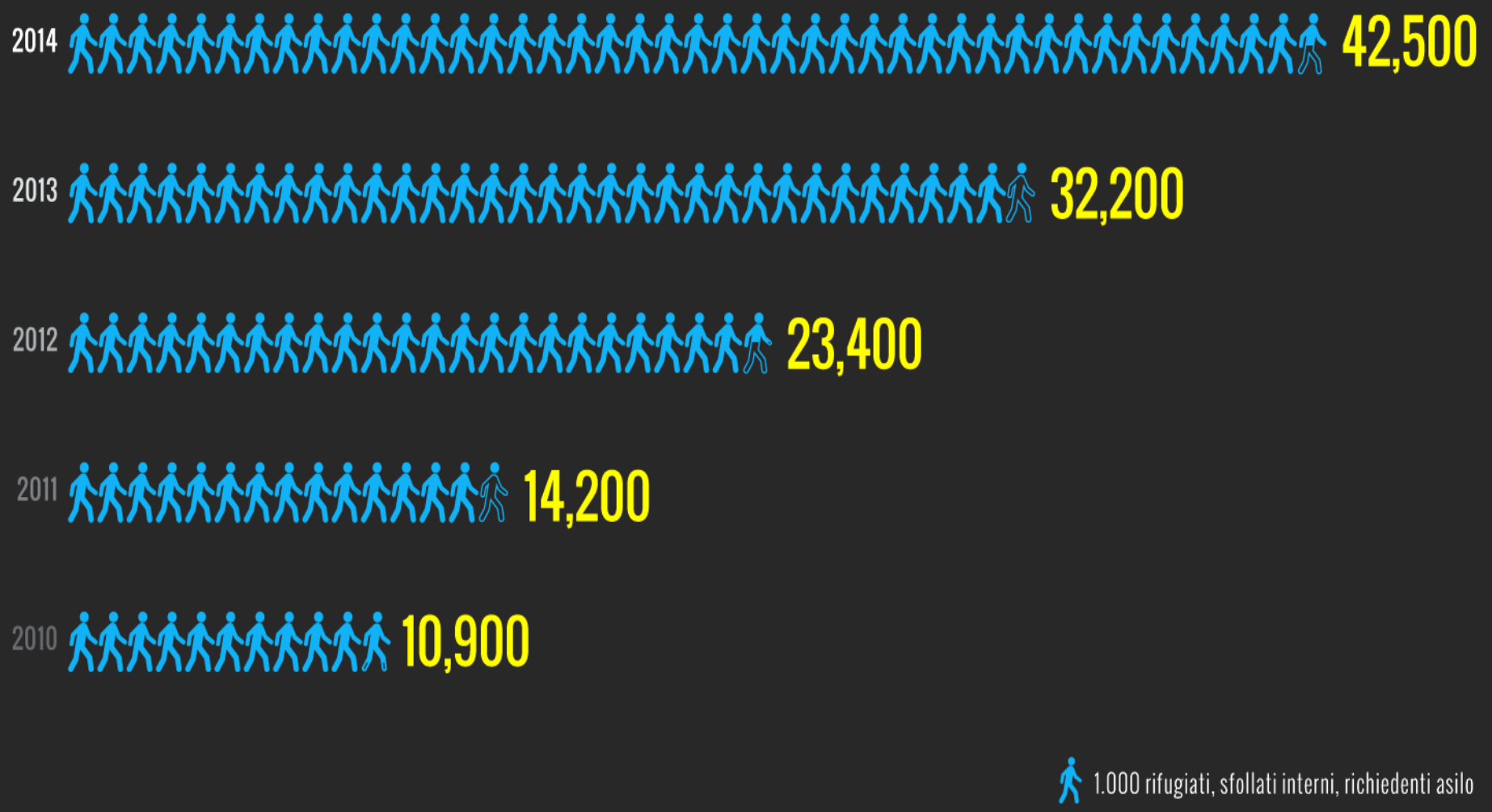

“Vengono tutti in Europa”?

- Alla fine del 2017 (ultimo dato disponibile), **il paese del mondo col maggior numero di rifugiati è la Turchia**
- I **primi cinque paesi del mondo** per numero di rifugiati sono **Turchia, Pakistan, Uganda, Libano, Iran.** L’intera Unione Europea accoglie 2.287.804 rifugiati, un milione in meno rispetto alla sola Turchia
- Se si considera il numero di rifugiati ogni 1.000 abitanti, I **primi cinque paesi del mondo** per numero di rifugiati sono **Libano, Giordania, Turchia, Uganda e Ciad**

Fonte: UNHCR, *Global Trends forced displacement in 2017*, Unhcr, Ginevra 2018, https://www.unhcr.org/global-trends-2017-media, pagg. 17 e 21; i dati sull’Europa sono tratti da World Bank, *Refugee population by country or territory of asylum*, aggiornamento 31 Dicembre 2017, http://bit.ly/2CP4qnW

La mappa globale dei profughi

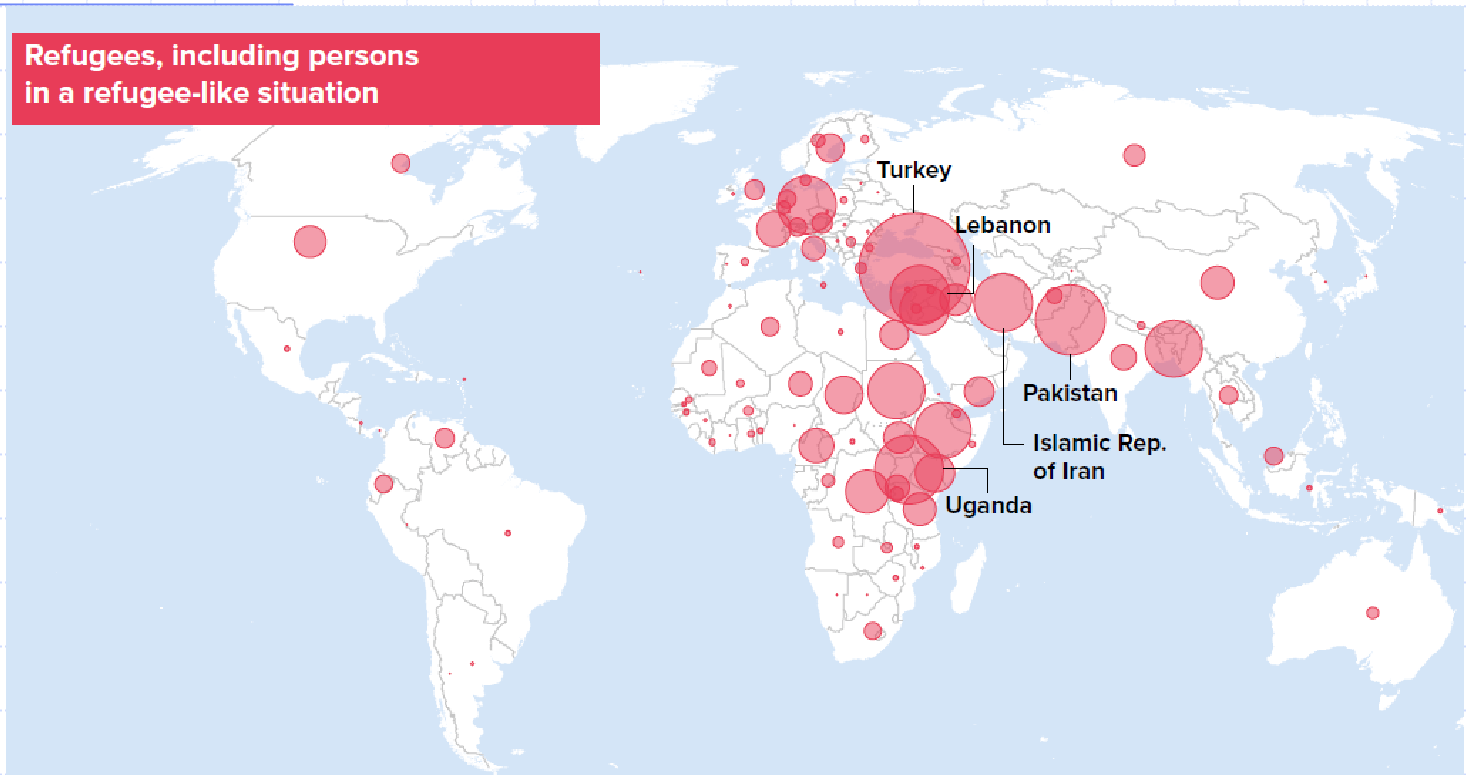

UNHCR, *Global Trends forced displacement in 2017*, Unhcr, Ginevra 2018, https://www.unhcr.org/global-trends-2017-media, pag. 10

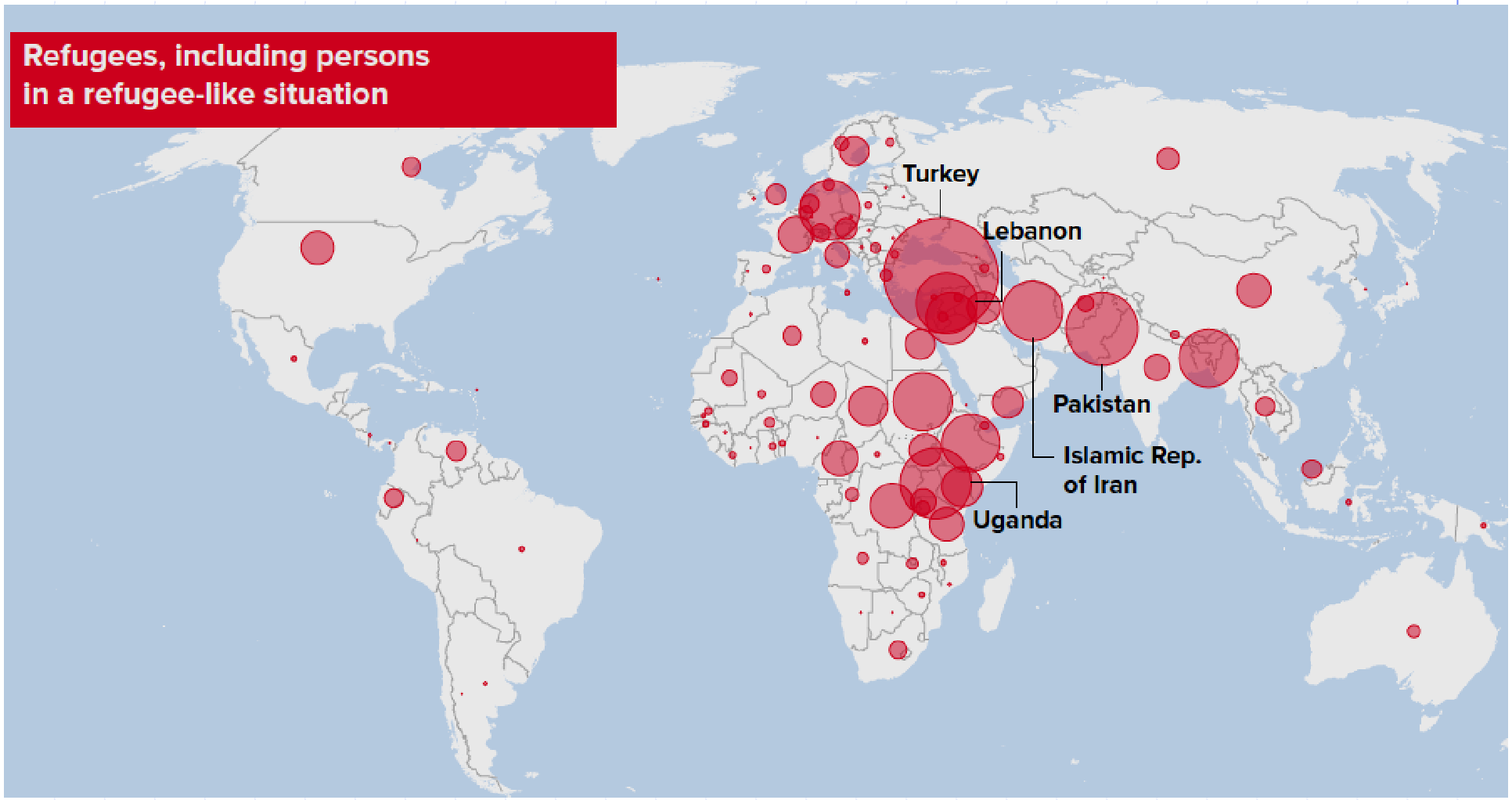
Refugees, including persons
in a refugee-like situation
Turkey
Lebanon
Pakistan
Islamic Rep.
of Iran
Uganda

Parte prima
Vecchie e nuove migrazioni

Una differenza di status

- La differenza più rilevante tra “vecchia” e “nuova” immigrazione sta nel diverso status giuridico delle persone che arrivano in Italia
- Mentre nella “vecchia” immigrazione le persone richiedevano un permesso di soggiorno per lavoro, oggi i migranti che sbarcano sulle cose chiedono asilo

Profughi: non solo guerre (1)

Vedi ad esempio: Alberto Berlini, *Salvini, stretta sui migranti: "Accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra"*, in «Today» quotidiano online, 5 Luglio 2018, alla pagina http://bit.ly/2C1v4s7

- Un argomento molto usato nei dibattiti tv è quello secondo il quale **bisognerebbe accogliere i veri profughi, cioè coloro che fuggono dalla guerre, e respingere tutti gli altri**
- Secondo questa tesi, ad esempio, **sarebbero "veri profughi" i siriani, ma non i nigeriani o i cittadini del Mali…**

Profughi: non solo guerre (2)

- In realtà, nel diritto internazionale **lo status di rifugiato non è legato esclusivamente alla guerra, ma a tutte le situazioni che comportano violazioni di diritti umani**
- Si può essere rifugiati, dunque, anche senza fuggire da un conflitto

Cfr. Sergio Bontempelli, *Addio Ginevra Bella*, articolo dal sito di A-dif (Associazione Diritti e Frontiere), 18 Gennaio 2016, https://www.a-dif.org/2016/01/18/addio-ginevra-bella/

Il diritto di asilo in Italia (1)

- **Status di rifugiato.** Si considera rifugiato «**chiunque**, (…) nel **giustificato timore d'essere perseguitato** per la sua **razza**, la sua **religione**, la sua **cittadinanza**, la sua **appartenenza a un determinato gruppo sociale** o le **opinioni politiche**, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato»

Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati, art. 1

Il diritto di asilo in Italia (2)

- **Asilo costituzionale.** «Lo straniero, **al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana**, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge»

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10 comma 3

Diritto di asilo	Status di rifugiato
Lo straniero, **al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana**, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge	Si considera rifugiato **chiunque**, (…) nel **giustificato timore d'essere perseguitato** per la sua **razza**, la sua **religione**, la sua **cittadinanza**, la sua **appartenenza a un determinato gruppo sociale** o le **opinioni politiche**, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato

Tutele diverse

- Come si vede, la tutela prevista dalla Costituzione è assai più ampia di quella garantita dalla Convenzione di Ginevra
- Mentre lo status di rifugiato implica un fondato timore di **persecuzione individuale**, la tutela costituzionale fa leva su una più generica **mancanza di libertà democratiche** nel paese di origine

Due forme di protezione

Noris Morandi e Paolo Bonetti, *La protezione sussidiaria. Scheda pratica*, Asgi, Roma 2012, http://bit.ly/2C2zXRO, pag. 6

- L'UE ha creato due status: **l'asilo politico**, riservato a chi ha un fondato timore di persecuzione, e la **protezione sussidiaria**, rivolta a chi – pur non temendo persecuzioni vere e proprie – **fugge da situazioni di guerra e violenza generalizzata**

Cosa significa “protezione”

- Ai rifugiati, così come ai beneficiari della “sussidiaria”, l’Europa garantisce **protezione** appunto, cioè la possibilità di rimanere sul territorio, l’ottenimento di un permesso di soggiorno, e l’accesso ad alcune misure di assistenza e di accoglienza

L’idea di protezione “sussidiaria”

- Che cos’è dunque la protezione **“sussidiaria”?**
- Chi ne ha diritto?

La protezione sussidiaria

- Ha diritto alla protezione sussidiaria lo straniero che «non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine** (…), **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno** (…), e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese»

DIRETTIVA QUALIFICHE. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante *norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*, art. 2, comma 1 lettera f

Il danno grave

- «Sono considerati danni gravi:
  - a) la condanna o l'esecuzione della **pena di morte**; o
  - b) **la tortura** o altra forma di pena **o trattamento inumano o degradante** ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
  - c) la **minaccia grave e individuale** alla vita o alla persona di un civile **derivante dalla violenza indiscriminata** in situazioni di **conflitto armato** interno o internazionale»

DIRETTIVA QUALIFICHE. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante ***norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,*** **art. 15**

L'asilo politico in Italia (1)

- In Italia, **le domande di asilo politico vengono esaminate da apposite Commissioni Territoriali**, che sono anche chiamate a decidere se concedere ai richiedenti lo status di rifugiato
- Ciascuna commissione è composta da un funzionario prefettizio, un funzionario di polizia, un rappresentante dei Comuni e un rappresentante dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati
- Quando la Commissione nega l'asilo politico, **il richiedente ha diritto di fare ricorso**: in questo caso, la sua domanda viene esaminata da un giudice

L’asilo politico in Italia (2)

- Quando non vi sono gli estremi per riconoscere l’asilo vero e proprio, ma il richiedente deve comunque essere protetto da guerre, conflitti o pericoli per la sua incolumità, **la Commissione può concedere la “protezione sussidiaria”**
- Si tratta di uno status simile all’asilo politico, perché entrambi danno luogo al rilascio di un permesso di soggiorno, e al riconoscimento di un **diritto alla protezione**

La “protezione umanitaria”

- Prima dell’entrata in vigore del decreto Salvini, le Commissioni incaricate di decidere sullo status del richiedente potevano riconoscere, oltre all’asilo e alla protezione sussidiaria, anche una terza forma di protezione, detta “umanitaria”

Protezione umanitaria: il Testo Unico Immigrazione

- Articolo 5 comma 6: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati (…) quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno (…), **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario** o risultanti da obblighi **costituzionali** o internazionali dello Stato italiano. Il **permesso di soggiorno per motivi umanitari** è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione»

Testo Unico sull'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 5 comma 6, prima dell'entrata in vigore della legge 132/2018 (conversione del decreto 113/2018, cosiddetto "decreto Salvini")

“Motivi umanitari”

- Lo Stato garantisce dunque una terza forma di protezione, detta “umanitaria”, quando sussistono appunto “gravi motivi di carattere umanitario”
- La legge, però, non specifica cosa debba intendersi con “gravi motivi di carattere umanitario”

Attenzione a non confondere…

- **La protezione sussidiaria:** è il permesso rilasciato a chi non ha diritto allo status di rifugiato, ma in caso di rimpatrio potrebbe rischiare la pena di morte, oppure rientrerebbe in un paese sconvolto dalla guerra, con
- **La protezione umanitaria:** è il permesso rilasciato a chi non ha diritto allo status di rifugiato né alla protezione sussidiaria, ma deve restare in Italia per motivi di carattere umanitario, con
- **La protezione internazionale:** la domanda di asilo si chiama, in termini tecnici, “domanda di protezione internazionale”

Diritti umani

Cfr. Lucia Tria, *Le qualifiche per la protezione internazionale (e umanitaria) dei migranti nella giurisprudenza italiana – Linee di tendenza*, «Europeanrights.eu», relazioni, 2014. http://bit.ly/2FbteYY, pag. 21

- Secondo una interpretazione consolidata, con "gravi motivi di carattere umanitario" si intende **tutto ciò che possa compromettere dei diritti umani internazionalmente riconosciuti**
- Si fa spesso riferimento all'art. 2 della Costituzione

Costituzione: articolo 2

- «La Repubblica **riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…)»

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 2

Tutela umanitaria

- Proprio perché legata a una tutela più generica dei diritti umani, la protezione umanitaria **non è necessariamente legata alla situazione dei paesi di origine**

Tutela umanitaria e Libia

Si veda:

- **Ministero dell'Interno, circolare 30 ottobre 2012, n. 5426 Oggetto: *Emergenza Nord Africa - Procedura informatizzata "Vestanet C3 - gestione Nord Africa"*, http://bit.ly/2AuV5QM**
- **Tribunale ordinario di Trieste, ordinanza del 6 Maggio 2013, R.G. 2077/2012, http://bit.ly/2C1nZrM**

- Ad esempio, alcune sentenze dei Tribunali, nonché lo stesso Ministero dell'Interno con una circolare del 2012, hanno riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria **per tutti gli stranieri che hanno transitato in Libia, e che in quel paese hanno incontrato situazioni di conflitto e di violenza**

Tutela umanitaria e integrazione

- Alcune sentenze recenti hanno poi riconosciuto la protezione umanitaria a cittadini stranieri che hanno **maturato requisiti di integrazione in Italia** (ad esempio per chi ha trovato un lavoro, o per chi ha seguito con profitto corsi di lingua)

Si veda:

- **Chiara Favilli, *La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018*, in «Questione Giustizia», rivista online, 14 Marzo 2018, http://bit.ly/2Fd9G7B**

Diritto a un “livello di vita adeguato”

Dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

- «Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un **livello di vita adeguato** per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita» (art. 11)
- «Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle **migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire**» (art. 12)

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Concluso a New York il 16 dicembre 1966, artt. 11 e 12

Tutela umanitaria e Costituzione

- Ma, soprattutto, la protezione umanitaria serviva per garantire il diritto di asilo così come formulato nella Costituzione, che come abbiamo visto rappresenta una tutela assai più ampia rispetto a quella della Convenzione di Ginevra

Dunque…

- L'asilo politico, dunque, non è solo la protezione data a chi "fugge dalla guerra"
- Nel diritto internazionale, in quello europeo, nonché nella Costituzione italiana, la protezione è garantita a chiunque debba fronteggiare una lesione dei propri diritti fondamentali

Per una sintesi chiara ed efficace degli status di protezione si veda:

Filomena Guerrieri, *Asilo politico, protezione sussidiaria e permessi speciali: dati e differenze*, in «Lenius», blog di informazione, 30 Novembre 2018, http://bit.ly/2R9WtTp

Il decreto Salvini

- Il cosiddetto “Decreto Salvini”, convertito in legge alla fine del 2018, abolisce la **“protezione umanitaria”**, e la sostituisce con alcuni status detti **“casi speciali”**

Il decreto Salvini:

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, in «Gazzetta Ufficiale», serie generale, n. 231 del 04-10-2018, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in «Gazzetta Ufficiale», serie generale, n. 281, 03-12-2018

Per una sintesi si veda:

Annalisa Camilli, *Cosa prevede il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza*, «Internazionale», sito internet, 24 settembre 2018, http://bit.ly/2SCI3rj

I “casi speciali” del decreto Salvini (1)

- **Cure mediche:** previsto per individui che si trovano in condizioni di salute di eccezionale gravità, e il cui rimpatrio potrebbe creare un danno irreparabile, un pregiudizio alla salute
- **Calamità:** «quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza»
- **Vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo**

Si veda: Redazionale, *Capiamo il decreto legge Salvini*, in «Melting Pot», sito internet, 1 Novembre 2018, http://bit.ly/2VzAlQB

I “casi speciali” del decreto Salvini (2)

- **Valore civile:** previsto per gli stranieri che abbiano compiuto «atti di particolare valore civile», «scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l’ordine pubblico (…), per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori, per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità, per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria» (art. 3 legge 13/1958)

Si veda: Redazionale, *Capiamo il decreto legge Salvini*, in «Melting Pot», sito internet, 1 Novembre 2018, http://bit.ly/2VzAlQB

I “casi speciali” del decreto Salvini (3)

- **Protezione speciale:** previsto per gli stranieri che, in caso di rimpatrio, rischierebbero la condanna a morte o la persecuzione

Si veda: Redazionale, *Capiamo il decreto legge Salvini*, in «Melting Pot», sito internet, 1 Novembre 2018, http://bit.ly/2VzAlQB

La vecchia Protezione Umanitaria	I nuovi Casi Speciali
- Motivi di salute	- Gravi motivi di salute
- Calamità	- Calamità
- Vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo	- Vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo
- Rischio di persecuzione e di tortura in caso di rimpatrio	- Rischio di persecuzione e di tortura in caso di rimpatrio
- Maturazione di requisiti di integrazione	- Atti di valore civile
- Impossibilità di godere delle libertà garantite dalla Costituzione italiana	
- Ricerca di un livello di vita adeguato	
- Tutela dei diritti umani in generale	

Dunque

- Come si vede, le forme di protezione del decreto Salvini sono assai più restrittive rispetto alla vecchia protezione umanitaria
- In particolare, non è più garantito il diritto di asilo così come formulato nella Costituzione Italiana

In più…

- I vecchi permessi umanitari potevano essere "convertiti", cioè trasformati, in normali permessi per lavoro: lo straniero poteva così avviare un positivo percorso di integrazione
- Quasi tutti i permessi "speciali" del decreto Salvini, invece, non possono essere trasformati in permessi per lavoro
- Si tratta dunque di permessi temporanei e precari

“I permessi umanitari esistono solo in Italia”

- Le forze politiche della maggioranza hanno sostenuto che la protezione umanitaria sarebbe **una vera e propria anomalia italiana, visto che non esisterebbe negli altri paesi dell’Unione Europea**
- Ma le cose stanno proprio così?

Si veda:

Giuseppe De Lorenzo, *“Via la protezione umanitaria che solo l'Italia dà ai migranti”*, in «Il Giornale», edizione online, 18 Giugno 2018, http://bit.ly/2saGF3F

Francia

- Può essere rilasciato un permesso umanitario «allo straniero che non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e che non viva in stato di poligamia, la cui ammissione al soggiorno risponda a **considerazioni umanitarie** o si giustifichi per motivi eccezionali che egli può far valere»

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), art. L. 313.14

Belgio

- Lo straniero può ottenere un permesso umanitario «**quando ricorrono circostanze eccezionali**, purché lo straniero abbia un documento di identità»
- Le «circostanze eccezionali» non sono definite in modo dettagliato (come invece fa il decreto Salvini): si tratta quindi di una definizione analoga a quella dei permessi umanitari in Italia

Loi du 15 décembre 1980 *sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers*, e successive modifiche, art. 9-bis

Si veda: Redazionale, *La régularisation*, in «Vivre en Belgique», sito internet a cura di Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et étrangers), http://bit.ly/2RDOwoY

Olanda

- È previsto espressamente un «permesso umanitario non temporaneo» *(verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk)*
- Le condizioni di rilascio del permesso sono più dettagliate di quelle di Belgio e Francia, ma assai più ampie di quelle previste dal decreto Salvini
- In particolare, è previsto il rilascio di questo permesso a chi non possa rientrare nel suo paese «per motivi indipendenti dalla sua volontà», alle vittime di tratta, a chi abbia risieduto in Olanda per un certo periodo di tempo

Besluit van 23 november 2000 *tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000)*, artikel 3.51

Si veda:

Redazionale, *Application for a residence permit humanitarian non-temporary*, dal sito dell'Immigratie-en Naturalisatiedienst, autorità nazionale competente in materia di immigrazione, versione inglese, http://bit.ly/2F6NprK

Irlanda

- In Irlanda esiste una norma molto simile a quella italiana abrogata dal decreto Salvini
- Secondo l'articolo 3 della legge sull'immigrazione, «nel decidere se emanare un provvedimento di espulsione, il Ministro deve tener conto di (…) (h) **considerazioni umanitarie**»
- Quando ricorrono circostanze umanitarie, si rilascia uno speciale permesso di soggiorno detto *humanitarian leave to remain*

Immigration Act 1999, section 3, par. 6
Si veda: Asilo in Europa, *Asilo negli Stati UE: Irlanda*, dossier, 2016, http://bit.ly/2RBO5Lu

Germania

- In Germania è addirittura prevista una **ammissione dall'estero** per motivi umanitari
- Le autorità dei singoli *Länder* possono inoltre ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno «sulla base del diritto internazionale, **per motivi umanitari** o per difendere gli interessi politici della Repubblica federale della Germania»

***Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz, AufenthG)*, artt. 22 (ammissione dall'estero) e 23 (permesso umanitario concesso dai Lander)**

Si veda la traduzione inglese in: Residence Act (Aufenthaltsgesetz, AufenthG), in «German Law Archive», https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1464

Regno Unito

- Il Regno Unito rilascia un permesso straordinario *(discretionary leave to remain)* quando ricorrono «**circostanze individuali eccezionali e meritevoli di compassione** *(exceptional and compassionate individual circumstances)* che possono giustificare il rilascio di un permesso su base discrezionale»

Immigration Act 1971, section 3(1)

Le parole tra virgolette sono tratte da: Home Office, *Asylum Policy Instruction: Discretionary Leave*. Version 7.0, Home Office, Londra 2015. Disponibile sul sito dell'Home Office in https://www.gov.uk/government/publications/granting-discretionary-leave, pag. 5

La protezione umanitaria in Europa

- Secondo Eurostat (l'equivalente europeo dell'Istat), sono molti i paesi Ue che riconoscono una qualche forma di "permesso umanitario"
- L'Italia, dunque, non è l'unica in Europa ad avere la protezione umanitaria. E non è neppure quella che la concede più spesso. Nel 2017, ad esempio, la Germania è al primo posto, avendo dato 50.420 permessi per ragioni umanitarie, seguita dal nostro Paese (con 20.015)

Si veda: Redazionale, *Protezione umanitaria solo in Italia e Slovacchia? Di Maio sbaglia*, in «Pagella Politica», sito di debunking politico, 25 Settembre 2018, http://bit.ly/2RCJ0mc

“Sono falsi rifugiati” (1)

- In questi mesi uno degli argomenti preferiti di alcuni partiti politici è che i migranti che sbarcano nel Sud Italia sarebbero dei **“falsi rifugiati”**, cioè persone che presentano domanda di asilo ma sarebbero in realtà migranti economici

“Sono falsi rifugiati” (2)

- A supporto di questa tesi, si citano i dati sull’esito delle richieste di asilo: in molti casi – si dice – **le domande vengono respinte**, cosa che dimostrerebbe la presenza massiccia di “falsi rifugiati”

“Sono falsi rifugiati” (3)

Si veda ad esempio: Redazionale, *Matteo Salvini risponde a Papa Francesco sui rifugiati: "Non abbiamo bisogno del suo perdono”*, in «L’Huffington Post», notizia del 17 Giugno 2015, http://bit.ly/2C270FN

- **Matteo Salvini**, ad esempio, **ha dichiarato** a più riprese **che «i rifugiati sono un quarto di quelli che arrivano»**
- Queste affermazioni si basano su un dato parzialmente reale (un numero massiccio di dinieghi), che viene però distorto nel suo significato

L’esito delle domande (1)

- E’ vero che **i richiedenti cui è riconosciuto lo status di rifugiato** (cioè l’asilo politico) **sono una minoranza**. Ciò dipende anche da un’eccessiva rigidità delle Commissioni nell’interpretazione della normativa
- E’ anche vero però che **molti ottengono la protezione sussidiaria o umanitaria: non possono perciò essere definiti “falsi profughi”**
- Se poi si guardano i dati relativi ai **ricorsi alla magistratura**, la situazione appare del tutto diversa rispetto a quanto prospettato da Matteo Salvini…

L'esito delle domande (2)

- Nel 2017, **quattro richiedenti asilo su dieci si sono visti riconoscere dalle commissioni una qualche forma di protezione** (asilo, protezione sussidiaria o umanitaria)
- I tribunali, dal canto loro, hanno riconosciuto una qualche forma di protezione in **un quarto dei ricorsi** che sono stati loro presentati

Per i dati sulle Commissioni: Filomena Guerrieri, *Asilo politico, protezione sussidiaria e permessi speciali: dati e differenze*, in «Lenius», blog di informazione, 30 Novembre 2018, http://bit.ly/2R9WtTp

Per i dati sui ricorsi: Eurostat, Asylum Statistics, https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/main-tables

Parte terza
Le politiche, l’accoglienza

Accoglienza rifugiati: le norme

- **Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, art. 17:** «1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.
- 2. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un'adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale».

Dunque

- Mentre non esiste un obbligo di fornire ospitalità e posti letto pubblici agli immigrati cosiddetti “economici”, **nel caso dei richiedenti asilo e dei rifugiati l’accoglienza è un preciso dovere dello Stato ospitante**, sancito da norme nazionali e internazionali

L’accoglienza in Italia: lo SPRAR

- Per ottemperare agli obblighi di accoglienza sanciti dalle norme internazionali, l’Italia si è dotata del **sistema SPRAR**, acronimo di Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
- Lo SPRAR, in pratica, è la rete dei centri di accoglienza pubblici sparsi sul territorio, e destinati ad ospitare richiedenti asilo e rifugiati

Lo SPRAR

- Istituito nel 2002, lo SPRAR è articolato in progetti territoriali gestiti dagli enti locali
- **Sono i Comuni, infatti, che decidono di aderire al Sistema di accoglienza:** individuano le strutture più adatte, coinvolgono cooperative o associazioni disponibili a gestirle, e chiedono un finanziamento al Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

Bando di finanziamento
per l'apertura e la gestione di
strutture di accoglienza

Ente locale

Partecipa al bando e, se vincitore,
ottiene il finanziamento per le
strutture di accoglienza

Cooperativa o associazione

Viene delegata dall'ente locale
alla gestione della
singola struttura

Servizio Centrale (ANCI)

Sovrintende e coordina

L'insufficienza della rete SPRAR (1)

- Lo SPRAR, però, **non è mai stato adeguatamente finanziato**. Ancora **nel 2011**, quando cominciavano le Primavere Arabe e si intensificavano gli sbarchi a Lampedusa, l'intero sistema a livello nazionale **disponeva di appena 3.000 posti letto**
- Gli ampliamenti **del 2012 e del 2013** hanno portato ad una **ricettività complessiva di 9.356 posti letto**: pochissimi rispetto alle esigenze (pensiamo solo ai 170.000 migranti sbarcati, o ai 64.000 richiedenti asilo del 2014)

Fonte: SPRAR Servizio Centrale, *Rapporto annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2012/2013*, Digitalia Lab srl,, Roma 2013, http://bit.ly/2CR4JyK, pag. 52

L'insufficienza della rete SPRAR (2)

- **Nel 2014** si registra l'incremento più consistente: **il sistema arriva ad una ricettività complessiva di 20.752 posti**. E' uno sforzo di adeguamento notevole, ma ancora insufficiente…
- La scarsa ricettività del sistema SPRAR impedisce di accogliere tutti i profughi che arrivano sulle coste

Fonte: Fonte: Anci, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Sprar, *Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2015*, Digitalia Lab, Roma 2015, http://bit.ly/2RzBiJA, pag. 104

Accoglienza: i CAS (1)

- Negli ultimi anni, a partire dal 2011, i rilevanti flussi di profughi arrivati via mare hanno dunque congestionato il sistema di accoglienza esistente, obbligando il Ministero a reperire strutture di accoglienza emergenziali e “temporanee”
- Convenzionalmente, queste strutture vengono indicate con l’acronimo CAS (Centri di Accoglienza Straordinari)

Accoglienza: i CAS (2)

- I CAS sono un'evoluzione delle strutture predisposte in occasione della cosiddetta "Emergenza Nord Africa" del 2011
- Essi non sono previsti da alcuna fonte normativa, ma sono stati istituiti da circolari del Ministero dell'Interno

Accoglienza: i CAS (3)

- Nei CAS, i bandi di gara sono emanati dalle Prefetture
- **Gli enti locali non sono direttamente coinvolti**: sono le Prefetture a stipulare direttamente le convenzioni con gli enti gestori (cooperative, associazioni, imprese sociali ecc.)
- Per questo succede spesso che i Sindaci si lamentino di “non essere stati informati” dell’accoglienza di gruppi di migranti sul loro territorio

SPRAR

Ministero dell'Interno

Bando di finanziamento per l'apertura e la gestione di strutture di accoglienza

Ente locale

Partecipa al bando e, se vincitore, ottiene il finanziamento per le strutture di accoglienza

Cooperativa o associazione

Viene delegata dall'ente locale alla gestione della singola struttura

Servizio Centrale

Sovrintende e coordina

CAS

Ministero dell'Interno

Finanziamento
per l'apertura e la gestione di
strutture di accoglienza

Prefettura

Indice il bando di gara per le strutture
di accoglienza a livello locale

Cooperativa, associazione o ente locale

Viene delegata dalla Prefettura
alla gestione della
singola struttura

Dunque

Due modelli diversi di accoglienza:

SPRAR

- Centri di piccole dimensioni
- Finalità: accoglienza e inserimento
- Centralità dell'ente locale

CAS

- Centri di varie dimensioni
- Finalità: accoglienza emergenziale
- Gestione Prefetture

Il manuale operativo SPRAR

- Gli standard di accoglienza dello SPRAR sono definiti da un apposito Manuale Operativo
- Il manuale non ha valore normativo, non è una legge, ma solo un documento interno al sistema di accoglienza

Fonte: Servizio Centrale, *Manuale Operativo SPRAR*, Roma 2015, http://bit.ly/2GV92Nl

Gli “standard” SPRAR (1)

- Gli “standard” SPRAR prevedono **centri di accoglienza di piccole dimensioni**, diffusi sul territorio, collocati preferibilmente nelle città e nei centri abitati in modo da garantire una positiva integrazione delle persone accolte
- Ai migranti viene garantito il rispetto della privacy, **un’ampia libertà personale** (si può entrare e uscire dalle strutture) e un insieme di standard abitativi (gli alloggi non devono essere sovraffollati, devono avere ampi spazi comuni, è previsto un numero minimo di bagni sulla base del numero di ospiti ecc.)

Fonte: Servizio Centrale, *Manuale Operativo SPRAR*, cit.

Gli “standard” SPRAR (2)

- L’ente gestore provvede al vestiario, al rifornimento del vitto, al pagamento delle utenze, e in generale all’ospitalità dei migranti
- L’ente gestore deve inoltre garantire ad ogni ospite:
  - Assistenza sanitaria
  - Assistenza nelle pratiche burocratiche (permesso di soggiorno, codice fiscale ecc.)
  - Corsi di italiano e formazione professionale
  - Inserimento nella realtà locale e nel mondo del lavoro
  - Orientamento legale per il colloquio con la Commissione, preparazione “memoria”

Gli “standard” SPRAR (3)

- In ogni centro SPRAR deve essere presente un’équipe multidisciplinare composta da:
  - assistente sociale e/o psicologo;
  - educatore professionale;
  - mediatore interculturale e linguistico;
  - operatore legale e/o avvocato
  - operatori dell’accoglienza
  - operatore dell’integrazione

… e i CAS?

- Il sistema dei CAS, invece, non prevede esplicitamente dei veri e propri “standard”, e non segue il modello SPRAR
- Il rischio è quindi che il sistema CAS presenti standard di accoglienza peggiori rispetto allo SPRAR
- **Ciò significa che in Italia due profughi, con gli stessi requisiti, possono finire in strutture che presentano standard del tutto diversi…**

Sprar e Cas

- Attualmente, i posti di accoglienza complessivamente disponibili sono 186.833, di cui l'80% nei CAS, il 13% nello SPRAR e il restante nei centri di prima accoglienza o negli hotspot

Fonte: Centro Studi e Ricerche Idos, *Immigrazione. Dossier Statistico 2018*, Idos, Roma 2018, pag. 142. I dati sono aggiornati a 1 Dicembre 2017

Accoglienza, quanto ci costa?

- Uno degli argomenti di polemica più diffusi nel dibattito pubblico è il “costo” dell’accoglienza
- Un paese in crisi come l’Italia può davvero permettersi di mantenere decine di migliaia di profughi in accoglienza?
- Vediamo alcuni dati della Fondazione ISMU…

I costi dell'accoglienza

- «**Mare Nostrum incideva per quasi due euro pro-capite all'anno** sulle tasche degli italiani (…). Tale ammontare si è ridotto a mezzo euro (ma rimborsato dall'UE) con Triton»
- Quanto agli **interventi di accoglienza**, costano all'Italia 4,2 miliardi annui: significa che ogni cittadino paga, in media, 20 centesimi al giorno

Fonti.

- **Per il dato su Mare Nostrum: Fondazione ISMU, *Sbarchi in aumento sulle coste italiane. Nei primi 5 mesi del 2015 i migranti giunti via mare sono 55mila*, comunicato stampa, 15 luglio 2015, http://bit.ly/2AzgNTQ**
- **Per il dato sui costi dell'accoglienza: Letizia Tortello, *Sulle spalle di Berlino oltre la metà delle spese europee per i rifugiati*, «La Stampa», 2 Febbraio 2017, pag. 8**

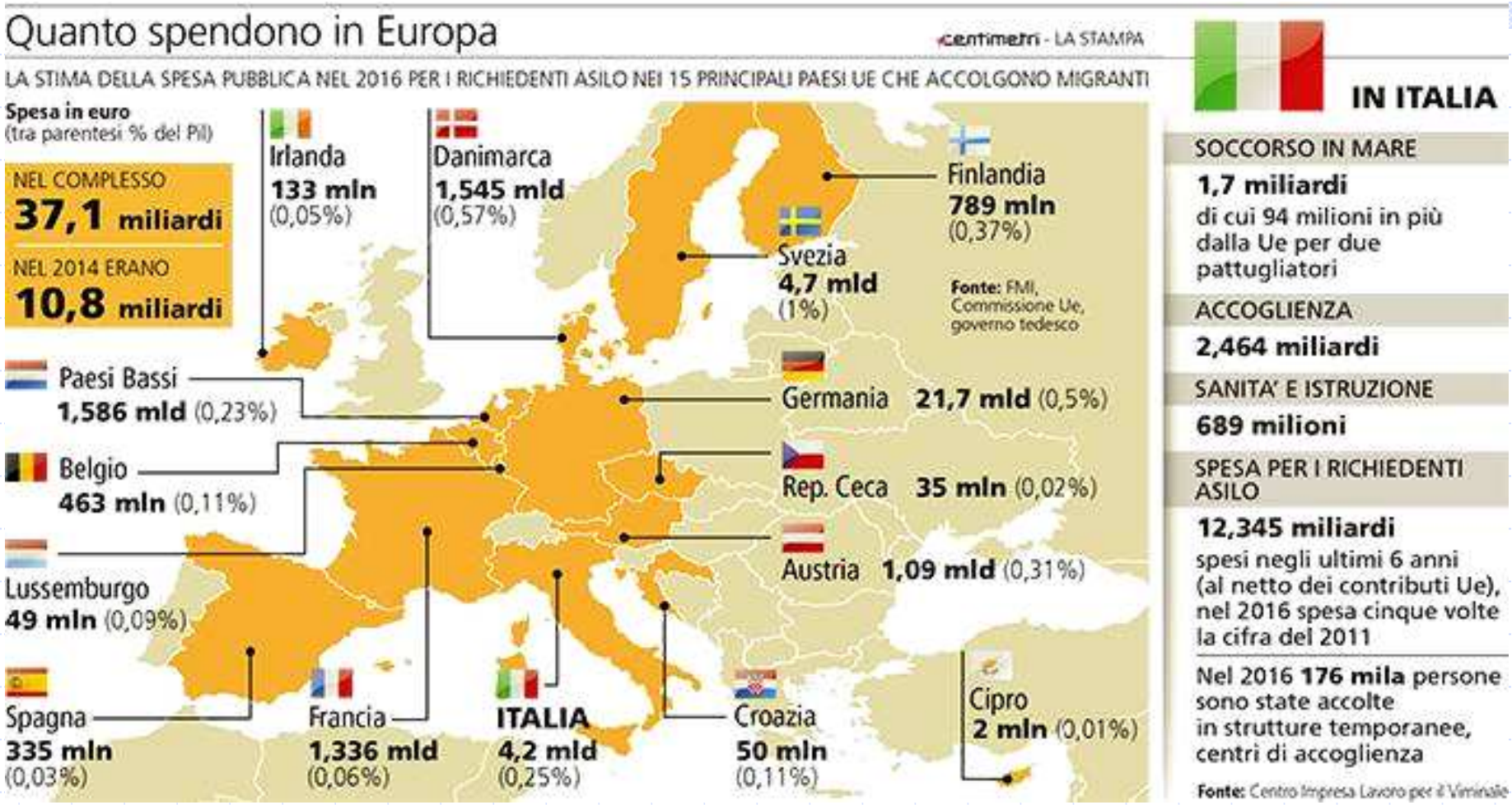

Fonte: Letizia Tortello, *Sulle spalle di Berlino oltre la metà delle spese europee per i rifugiati*, «La Stampa», 2 Febbraio 2017, pag. 8

I benefici dell'accoglienza (se fatta bene…)

- Allestimento di strutture ricettive (centri di accoglienza) che servono oggi ai profughi, ma che in futuro possono essere utili per altre circostanze e altri utenti, anche italiani
- Inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro di persone giovani e motivate provenienti da altri paesi
- Incremento di posti di lavoro (operatori sociali, fornitori di servizi specifici ecc.)

Il decreto Salvini e l'accoglienza

- Il "Decreto Salvini" trasforma completamente lo Sprar, che ora si chiamerà SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati)
- **Nel Siproimi non possono entrare i richiedenti asilo né i titolari di permessi per "casi speciali", ma solo i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria**

Le conseguenze sociali del decreto (1)

- Secondo un Rapporto di Oxfam, nel giro di un anno circa 120mila persone in Italia rischiano di finire in mezzo a una strada in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove norme

Si veda:

- Oxfam Italia, *I sommersi e i salvati della protezione umanitaria*, Oxfam Media Briefing, Arezzo 2018, in http://bit.ly/2VynkqD

- Redazionale, *Decreto Salvini, "Circa 12 mila persone con protezione umanitaria finiranno in strada nelle prossime settimane"*, in «Repubblica.it», notizia del 18 Dicembre 2018, http://bit.ly/2VFAbYe

Le conseguenze sociali del decreto (2)

Si veda:

- Per Roma: Valerio Renzi, *L'assessore Baldassarre: "Con Decreto Salvini a Roma 1050 migranti in mezzo a una strada"*, in «Fanpage.it Roma», notizia del 30 Ottobre 2018, http://bit.ly/2Qr5LFg

- Per Milano: Redazionale, *Decreto sicurezza di Salvini, 900 clochard in più a Milano*, in «Milano Today», 3 Dicembre 2018, http://bit.ly/2TtH9gU

- Secondo l'assessora alle Politiche Sociali di Roma, Laura Baldassarre, nella capitale sono più di 1.000 i migranti che rischiano di finire in mezzo a una strada
- A Milano, l'assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino stima in 900 il numero di nuovi senzatetto "prodotti" dal decreto Salvini
- Da dove derivano queste cifre?

Le conseguenze sociali del decreto (3)

- Molti richiedenti asilo, che soggiornano ormai da anni nel nostro paese, potrebbero ricevere un diniego alla loro domanda, a seguito dell'abolizione della protezione umanitaria: non tornerebbero ai loro paesi, ma resterebbero qui in Italia da irregolari
- Chi ha un permesso umanitario non potrebbe più rinnovarlo al momento della scadenza, e di conseguenza potrebbe ricadere nell'irregolarità
- Chi ottiene un permesso per "casi speciali" non potrebbe più convertirlo in permesso per lavoro: alla scadenza, rischierebbe di ricadere nell'irregolarità

Le conseguenze sociali del decreto (4)

- In altre parole, la legge Salvini rischia di fabbricare immigrati clandestini
- Il rischio è cioè quello di costringere all'irregolarità persone che potrebbero tranquillamente inserirsi – o che addirittura sono già inserite – nel nostro paese

Grazie a tutti/e

sergiobontempelli@gmail.com
http://www.facebook.com/sergiobontempelli
https://independent.academia.edu/sergiobontempelli
tel. +39-388-7415718

NOTA BENE:

Le immagini utilizzate in questa presentazione sono state trovate su internet e quindi si presuppongono di pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da rivendicare mi contatti e le immagini saranno immediatamente rimosse

Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.